

NOTA INFORMATIVA N. 13/2020

DAL 2 MARZO NUOVE REGOLE PER LE DICHIARAZIONI DI INTENTO

Dal 2 marzo l'Agenzia delle Entrate rende disponibili nel cassetto fiscale di ciascun fornitore le informazioni relative alle dichiarazioni d'intento trasmesse telematicamente dagli esportatori abituali. Approvato anche il nuovo modello di dichiarazione di intento.

L'art. 8, co.1, lett. c) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, consente alle imprese che effettuano abitualmente operazioni non imponibili quali esportazioni e operazioni assimilate, cessioni intracomunitarie, servizi internazionali, di acquistare ed importare beni e servizi senza pagamento dell'iva, entro un determinato limite annuale (c.d. *plafond*): in tal modo l'esportatore abituale evita di accumulare un eccessivo credito iva. Lo *status* di esportatore abituale si acquisisce quando l'ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni non imponibili sopra indicate, registrati nell'anno precedente oppure nei dodici mesi precedenti (nel caso di adozione del *plafond* mobile), è superiore al 10% del volume d'affari.

Il *plafond* nei limiti del quale gli esportatori abituali possono effettuare acquisti senza applicazione dell'iva (fatta esclusione per i fabbricati e le aree fabbricabili) è costituito dalla somma dei corrispettivi relativi alle operazioni non imponibili registrate rispettivamente:

- a) nell'anno solare precedente a quello in cui si intende acquistare senza pagamento dell'iva, se si è optato per il *plafond* annuale;
- b) nei dodici mesi precedenti a quelli in cui si intende acquistare senza pagamento dell'iva, se si è optato per il *plafond* mobile, che consente ai soggetti che si trovano in una situazione di progressivo incremento delle esportazioni di usufruire di un maggiore *plafond* fin dai primi mesi successivi, senza dover attendere il nuovo anno solare.

Per avvalersi del beneficio di acquistare senza applicazione dell'iva, l'esportatore abituale deve predisporre e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate, prima dell'effettuazione dell'acquisto, un'apposita dichiarazione (c.d. **lettera o dichiarazione d'intento**), riguardante il singolo acquisto o acquisti fino a concorrenza di un determinato importo.

L'art. 12-septies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (conv. in L. 28 giugno 2019, n. 58), ha abolito dal 1° gennaio 2020 gli obblighi:

- dell'esportatore abituale di consegnare al fornitore o in dogana la lettera di intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate;
- dell'esportatore abituale e dei rispettivi fornitori di numerare progressivamente le lettere di intento, di annotarle in appositi registri e conservarle ai sensi dell'art. 39, DPR 633/72;
- dei fornitori dell'esportatore abituale, di riepilogare nel quadro VI della dichiarazione IVA annuale i dati delle lettere di intento ricevute.

L'operatività delle nuove disposizioni richiedeva però apposite disposizioni attuative, pubblicate solo il 27 febbraio col Provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 96911 (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/provvedimenti>), col quale viene anche approvato il nuovo modello di dichiarazione di intento da utilizzare dal 2 marzo (pur restando valido il vecchio modello fino al 27 aprile).

Dal 2 marzo, l'esportatore abituale deve limitarsi a trasmettere telematicamente la dichiarazione di intento all'Agenzia delle entrate che rilascia ricevuta con protocollo di ricezione, senza più l'obbligo di annotarla in apposito registro, né di inviarla al fornitore o consegnarla in dogana. La dichiarazione di intento è infatti disponibile nel cassetto fiscale del fornitore o dell'importatore che ne deve indicare in fattura o in bolletta doganale gli estremi del protocollo di ricezione.

Si consiglia comunque agli esportatori abituali, quantomeno inizialmente, di inviare ai propri fornitori, che potrebbero non essere tempestivi nella consultazione del cassetto fiscale, la dichiarazione di intento "di cortesia" via e-mail o Pec.

È punito con una sanzione compresa tra il 100% e il 200% dell'iva, il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni non imponibili senza aver prima riscontrato per via telematica l'invio della dichiarazione d'intento da parte dell'esportatore abituale all'Agenzia delle Entrate.

Si confida che dal più puntuale monitoraggio consentito dalle nuove disposizioni consegua il venir meno dei numerosi accertamenti emessi dalle Agenzie delle entrate che, accorgendosi troppo tardi delle frodi commesse da cessionari, cercano di recuperare l'iva evasa con accertamenti emessi a carico dei cedenti che sono costretti a dimostrare di essere stati inconsapevoli o in condizioni di non conoscere la falsità ideologica delle lettere di intento ricevute. In effetti, come precisato dallo stesso M.E.F. (risposta del 25 febbraio al *question time* in commissione Finanze alla Camera n. 5-03673), le nuove regole non introducono «la necessità di un controllo preventivo, né sullo status di esportatore abituale da parte dell'emittente la lettera d'intento, né tantomeno sulla verifica del plafond disponibile da parte dell'esportatore abituale», ma è comunque opportuno che i fornitori si premurino di effettuare i seguenti controlli sul cessionario o committente:

- verificare la partita iva mediante l'apposito servizio gratuito accessibile sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate;
- consultare una visura camerale per appurare l'assenza di elementi che potrebbero mettere in dubbio la veridicità della dichiarazione d'intento (es. soggetto nel primo anno solare di attività che, dunque, non ha potuto acquisire lo status di esportatore abituale oppure codice attività adottato non coerente con tale status).

2 marzo 2020